

Ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale¹

del 4 luglio 2000 (Stato 4 ottobre 2005)

Il Dipartimento federale dell'economia,

vista la disposizione transitoria B capoverso 1 lettera c relativa alla modifica del 17 dicembre 2004 della legge del 6 ottobre 1995² sulle scuole universitarie professionali (LSUP);

visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 26 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996⁴ sulle scuole universitarie professionali (OSUP),⁵

ordina:

Art. 1⁶ Presupposti per il rilascio

¹ Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nei campi menzionati all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–f LSUP sono:

- a. aver conseguito un diploma di una scuola d'ingegneria (STS) riconosciuta, di una scuola per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) o di una scuola superiore di economia domestica (SSED) oppure aver concluso uno studio di diploma negli anni 1998, 1999 o 2000 presso la scuola alberghiera di Losanna (EHL);
- b. e poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.

² Nei campi specifici menzionati all'articolo 1 capoverso 1 lettere h–k LSUP, i presupposti per l'ottenimento di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999⁷ della Conferenza dei direttori cantonali della

RU **2000** 2287

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

² RS **414.71** in fine

³ RS **172.010**

⁴ RS **414.711**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

⁷ Non pubblicato nella RU. Il regolamento può essere richiesto presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultate sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (www.edk.ch).

pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, nell'edizione del 31 agosto 2004.

Art. 2⁸ Pratica professionale riconosciuta

È riconosciuta come pratica professionale per titolari di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA, SSAA, SSED oppure EHL.

Art. 3⁹ Corsi postdiploma di livello universitario

Per i detentori di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System ECTS). Un punto di credito corrisponde ad un carico di lavoro di 25–30 ore secondo l'articolo 2 capoverso 2 delle direttive del 5 dicembre 2002¹⁰ del Consiglio delle SUP, nell'edizione del 1° aprile 2004, per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

Art. 4 Presentazione della domanda

¹ La domanda deve menzionare il cognome, il nome, l'indirizzo, l'attinenza e la data di nascita del richiedente come pure le indicazioni relative al suo diploma, corso postdiploma e pratica professionale. La domanda dev'essere presentata all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).¹¹

² Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti originali o in copia autenticata:

- a. il diploma o il certificato delle note finali;
- b. certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di un'attività professionale quinquennale nel campo specifico oppure la frequenza di un corso postdiploma.¹²

³ L'Ufficio federale può richiedere se necessario altri documenti o informazioni suppletorie.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

¹⁰ On pubblicate nella RU. Le direttive possono essere richieste presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultate all'indirizzo www.edk.ch.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

Art. 5 Esame delle domande e decisione

¹ Per esaminare le domande, l'Ufficio federale si avvale della Commissione consultiva (art. 6).

² La Commissione può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

³ L'Ufficio federale decide sul rilascio del titolo SUP.

Art. 6 Commissione consultiva

¹ Il Dipartimento istituisce una Commissione di sette membri che consiglia l'Ufficio federale nell'esame delle domande (art. 5 cpv. 1). Il Dipartimento nomina il o la presidente della Commissione.

² Nella Commissione dovrà essere rappresentato, con almeno uno specialista qualificato, ciascuno dei sei campi seguenti: tecnica, economia, design, sanità, lavoro sociale e arte.¹³

³ I membri della Commissione sono eletti per un periodo di quattro anni.

⁴ La Commissione adotta un regolamento, che dev'essere approvato dal Dipartimento.

⁵ Per il resto hanno validità le disposizioni contenute nell'ordinanza del 3 giugno 1996¹⁴ sulle Commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.

⁶ L'Ufficio federale funge da segretariato della Commissione.

Art. 7 Titolo

¹ Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il rispettivo titolo di una scuola universitaria professionale in virtù della disposizione transitoria A relativa alla modifica del 14 settembre 2005¹⁵ dell'OSUP.¹⁶

² Con il rilascio del titolo SUP, il detentore non è più autorizzato a portare il precedente titolo relativo al diploma conseguito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.¹⁷

³ L'Ufficio federale tiene un elenco delle persone che portano un titolo di scuola universitaria professionale ottenuto in virtù della presente ordinanza.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

¹⁴ RS **172.31**

¹⁵ RS **414.71** in fine

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

Art. 8 Diploma

¹ Il candidato può richiedere il diploma corrispondente al suo titolo di scuola universitaria professionale.

² Egli presenta la domanda per il rilascio del diploma unitamente a quella del titolo.

³ Egli paga le spese per il rilascio del diploma.

Art. 9¹⁸ Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/1997 devono dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni o di 5 punti di credito. Questa disposizione non è applicabile ai detentori di un diploma ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).